



REGOLAMENTO RELATIVO ALLE PROCEDURE DI RICONOSCIMENTO DEGLI ESAMI SOSTENUTI ALL'ESTERO NELL'AMBITO DEGLI ACCORDI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE.

(Delibera n. 135 del Senato Accademico del 24 settembre 2008, integrata e modificata dalla delibera n. 131 del Senato Accademico del 5 ottobre 2010)

La Erasmus University Charter assegnata al nostro Ateneo prevede l'obbligo del pieno riconoscimento accademico ai borsisti Erasmus che abbiano completato con successo un programma di studio all'estero in conformità all'accordo didattico (learning agreement) stipulato prima della partenza. Finora le nostre Facoltà hanno adottato delle procedure di riconoscimento non omogenee e si è notato che un numero variante tra il 10 e il 20 per cento degli studenti selezionati, rinuncia alla borsa a causa della complessità delle procedure adottate.

Inoltre l'attuale iter burocratico comporta in molti casi dei rallentamenti nelle procedure congiunte con l'ERSU per la conferma dei requisiti di merito e quindi dei benefici agli studenti.

Si propone pertanto di uniformare e semplificare le procedure di riconoscimento degli esami sostenuti presso Atenei partner da parte sia di studenti Erasmus che di studenti partecipanti a tutti i programmi di cooperazione con Università straniere siglati dall'Ateneo. La semplificazione delle procedure si fonda sui seguenti presupposti:

1. Rendere automatica la registrazione in carriera degli esami sostenuti dagli studenti, se conformi al Learning Agreement (alle Facoltà verranno sottoposti solo i casi particolari), utilizzando le tabelle di conversione-voti allegate alla presente delibera;
2. Semplificare l'iter di approvazione del Learning Agreement che presenta lo studente, sottoponendolo a valutazione della Commissione Didattica di Facoltà o del Delegato Erasmus di Facoltà (previo parere della Commissione Didattica);
3. Rendere l'Ufficio Erasmus – Relazioni Internazionali in modo crescente il punto di riferimento e di interfaccia per gli studenti per le questioni di carattere amministrativo. L'Ufficio conserverà copia del Learning Agreement e ne verificherà il rispetto ex post da parte degli studenti.
4. Le Segreterie Studenti registreranno nelle carriere degli studenti gli esami con l'epigrafe originale (ed eventuale traduzione), riportando la data effettiva di sostenimento della prova, previa verifica del rispetto di coerenza con il Learning Agreement da parte dell'Ufficio Erasmus – Relazioni Internazionali.

1. Lo studente selezionato per effettuare un soggiorno di studio all'estero, anche al di fuori del programma Erasmus, deve presentare all'Ufficio Erasmus - Relazioni Internazionali, prima della partenza, un accordo didattico, firmato da un membro della Commissione didattica o dal delegato Erasmus di Facoltà, previo parere della Commissione didattica. Non sono più previste le firme di



accettazione sui singoli insegnamenti da parte dei docenti titolari delle materie che verranno sostenute all'estero.

2. Qualora una Facoltà intenda circoscrivere l'elenco delle discipline che gli studenti iscritti possono sostenere all'estero, deve assumere idonea delibera in tal senso, e sottoporla ad approvazione del Senato Accademico.

3. Eventuali richieste di modifica dell'accordo didattico da parte dello studente (generalmente avanzate nel corso del soggiorno all'estero) devono essere spedite all'Ufficio Relazioni Internazionali, che provvederà a trasmetterle al Delegato Erasmus di Facoltà o alla Commissione Didattica, per approvazione.

4. Tutti gli accordi didattici degli studenti in partenza saranno trasmessi dall'Ufficio Erasmus - Relazioni Internazionali alle Università ospitanti, per ricevere le necessarie firme di accettazione. Gli originali saranno depositati presso l'Ufficio Erasmus - Relazioni Internazionali

5. Al momento del rientro lo studente dovrà consegnare all'ufficio Erasmus – Relazioni Internazionali i relativi certificati con voto (transcripts). L'ufficio provvederà alla conversione del voto in trentesimi, utilizzando le tabelle di conversione allegate alla presente. Nel caso in cui il numero di crediti previsti dalle discipline fra l'Università inviante e quella ospitante dovessero risultare discordanti, sarà attribuito il numero di crediti previsti dall'Università inviante, come stabilito dall'Accordo Didattico (Learning Agreement).

6. L'ufficio Erasmus - Relazioni Internazionali provvederà a trasmettere i certificati originali degli esami e l'attestazione integrativa relativa alla votazione e ai CFU alla segreteria studenti di competenza per la registrazione degli esami in carriera.

7. La Segreteria Studenti registrerà l'esame nella data di effettivo sostenimento, o nel caso questa non sia contenuta nel certificato, la data di rientro dello studente, che anche in questo caso verrà accertata dall'Ufficio Erasmus – Relazioni internazionali.